

**AVV. GIULIANO GIANNINI**  
**AVV. GIOVANNI MORELLI**  
*Via Sagrado, n. 6 – 73100 Lecce*  
*Tel. e Fax 0832/346679*  
*PEC: [avvocatogiulianogiannini@pec.it](mailto:avvocatogiulianogiannini@pec.it)*  
*[morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it](mailto:morelli.giovanni@ordavvle.legalmail.it)*  
**AVVISO DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**

Con Decreto di Fissazione Udiienza n.1246 del 6/8/2020, **il Giudice del Lavoro di MANTOVA dott. N. Pavoni** ha ordinato la notifica per pubblici proclami del ricorso ordinario **N.R.G. 449/20**, mediante pubblicazione sul Sito Web istituzionale del Ministero dell'Istruzione.

Trattasi del ricorso proposto innanzi al **TRIBUNALE DI MANTOVA – SEZ. LAVORO** dalla prof.ssa **STENDARDO ANTONIETTA**, rappresentata e difesa, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Giuliano Giannini e Giovanni Morelli, contro il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE**, in persona del Ministro in carica, l'**USR LOMBARDIA UFFICIO IX AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MANTOVA E l'USR PUGLIA – UFFICIO VI – AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI LECCE**, in persona dei rispettivi dirigenti in carica, fissato per la discussione del ricorso ordinario all'udienza del 14/01/2021, ore 10.30 (innanzi al GdL dott.ssa S. Gerola).

Con il predetto atto la ricorrente rivendica il diritto a partecipare ai movimenti interprovinciali per l'a.s. 20/21, sui posti di Sostegno della scuola secondaria superiore in provincia di Lecce, con i benefici di cui all'art. 21 l.n.104/92, in luogo dell'ultimo dei docenti ivi trasferiti privi di qualsivoglia diritto di precedenza. La ricorrente si duole in particolare della illegittima applicazione nei suoi confronti delle disposizioni pattizie e regolamentari che disciplinano il diritto al trasferimento interprovinciale, ovvero dell'art. 1 dell'OM 182/20 e dell'art. 13 co 3 del Dlgs 59/17. Tale applicazione contrasta infatti con i precetti sanciti dalla L. 104/92.

La ricorrente rivendica infatti l'applicazione nei suoi confronti della deroga al vincolo di permanenza di cui alle citate disposizioni in virtù della precedenza ex L. 104/92 alla stessa spettante per fatti sopravvenuti rispetto alla data di presentazione della domanda al Concorso ex DDG 85/18. La ricorrente lamenta altresì l'illegittima applicazione nei suoi confronti del vincolo di permanenza sulla sede di titolarità imposto dall'OM 60/20 e dal Dlgs 58/17 in quanto introdotto solo con l'art. 1 co 792 lettera m) della L. 145/18 (di modifica dell'art. 13 co 3 del Dlgs 59/17), in quanto valido solo ed esclusivamente per le

nomine disposte dal contingente dell'a.s. 19/20 e non anche per quelle riferite al contingente dell'a.s. 18/19, ai sensi del DM 631/18.

Alla luce delle motivazioni del ricorso innanzi sintetizzate, **i controinteressati nel giudizio in questione sono “tutti i docenti che dall'accoglimento del ricorso potrebbero subire un pregiudizio”.**

**Avv. Giovanni Morelli**